

REGOLAMENTO COMUNALE
DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 28/04/1997
Modificato con deliberazione di C.C. n. 35 del 05.10.1999

ART. 1

La Biblioteca del Comune di Lesa istituita come previsto dalla L.R. n° 78 del 19.12.1978 é un servizio comunale avente lo scopo di:

- a) diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel rispetto delle opinioni;
- b) contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione;
- c) stimolare e organizzare l'attività di educazione permanente;
- d) favorire l'attuazione del diritto allo studio;
- e) garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, audiovisivo e documentario di altro tipo, nonché degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, di materiale audiovisivo nonché di documenti di interessi locali;
- f) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

ART. 2

Per raggiungere gli scopi di cui all' articolo precedente la Biblioteca è dotata di un adeguato fondo librario e di altro materiale consistente in: periodici, manoscritti, materiale audiovisivo, ecc.

Il fondo libraio e altro materiale dovranno essere regolarmente aggiornati, inventariati e catalogati. A tale scopo la biblioteca sarà dotata almeno del registro cronologico d'entrata, dell'inventario topografico e del catalogo alfabetico per autori, oltre a cataloghi per materiali speciali.

I libri saranno sistemati in scaffalature aperte secondo la classificazione decimale Dewey.

La biblioteca organizzerà e ospiterà attività e manifestazioni culturali.

Il Comune si propone di istituire nei locali stessi della biblioteca una nastroteca o discoteca con relativo impianto di ascolto.

ART. 3

Le spese necessarie per il personale della biblioteca, per la dotazione e l'aggiornamento dei fondi, per le manifestazioni, per i locali, per l'arredamento, per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia dei locali sono a carico del comune e inserite in apposito capitolo di bilancio.

La regione potrà intervenire con finanziamenti integrativi direttamente o attraverso il sistema bibliotecario.

ART. 4

L'uso pubblico della biblioteca è completamente gratuito.

ART. 5

Il funzionamento della biblioteca è affidato al *responsabile*, che dovrà offrire specifiche garanzie di preparazione culturale e di attitudine alle funzioni, e a personale volontario, nonché a obiettori di coscienza .

L'amministrazione comunale si impegna a individuare la persona idonea.

ART. 6

Il *responsabile*, oltre a dirigere e coordinare il lavoro espletato dal personale, in particolare:

- a) è responsabile del buon funzionamento dell'istituto, cura l'aggiornamento e l'ordinamento delle raccolte, la catalogazione e la tenuta dei registri e degli inventari;
- b) è consegnatario dei volumi, del materiale audiovisivo, dell'altro materiale documentario, di eventuali oggetti di carattere storico e artistico, degli arredi, dei locali e vigila sulla conservazione e il buon uso dei medesimi;
- c) dà attuazione al programma di attività culturali, anche nell'ambito del sistema bibliotecario, approvato dal Consiglio Comunale;
- d) tiene i contatti con l'Amministrazione comunale, con gli enti e associazioni che operano nell'ambito del Comune in campo culturale e in particolare con le scuole;
- e) si mantiene in costante contatto con gli uffici regionali competenti e la direzione del sistema bibliotecario di appartenenza;
- f) fa osservare le norme contenute nel presente regolamento.

ART. 7

Alla biblioteca è preposto un Consiglio di cui fanno parte tre membri rappresentanti il Consiglio Comunale, due per la maggioranza e uno per la minoranza; un membro rappresentante degli istituti scolastici locali; due membri scelti dalle Associazioni locali che operano in campo culturale (le associazioni sono individuate dall'amministrazione comunale tra quelle operanti sul territorio) due membri rappresentanti degli utenti (designati dall'Assemblea degli iscritti al prestito).

I membri del Consiglio di Biblioteca sono nominati dal Sindaco su designazione dei rispettivi organismi.

Il Consiglio Comunale procede alla nomina del presidente del Consiglio di Biblioteca tra i rappresentanti del Consiglio Comunale.

Alle riunioni del Consiglio di Biblioteca viene invitato e può partecipare il *responsabile*.

Il membro che sia risultato assente per tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dalla nomina.

Nel caso di dimissioni o decadenza di un membro, l'organo o associazione che lo ha espresso provvede entro 30 giorni alla nuova designazione.

La durata in carica del Consiglio di Biblioteca coincide con quella del Consiglio Comunale, ma si protrae, di fatto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Biblioteca. Nel caso di rinnovo integrale del suddetto Consiglio, gli enti e le associazioni fanno pervenire la designazione dei membri entro 60 giorni.

ART. 8

Il Consiglio di Biblioteca si riunisce regolarmente almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

ART. 9

Il Consiglio di Biblioteca ha le seguenti attribuzioni:

- a) vigila sul funzionamento della biblioteca;

- b) propone al Consiglio Comunale gli indirizzi di politica culturale nonché i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti comunali, dei contributi regionali o di altri enti o privati e per la scelta del materiale, delle attrezzature e dell'arredamento;
- c) presenta al Consiglio Comunale entro il 15 settembre una relazione sull'attività svolta e da svolgere l'anno successivo, nonché le richieste di finanziamento per l'attività ordinaria della biblioteca, in base all'art. 6 della L.R. n° 78 del 19.12.1978;
- d) presenta eventualmente al Consiglio Comunale due volte all'anno entro il 15 febbraio e il 15 settembre richiesta di servizi o finanziamenti per attività culturali, in base all'art. 6 della L.R. n° 58 del 28.08.1978;
- e) fissa i giorni e gli orari di apertura al pubblico, il periodo di chiusura per l'inventario e l'eventuale disinfestazione e disinfezione del materiale;
- g) decide i criteri per lo scambio dei duplicati e per lo scarico e lo scarto del materiale non più idoneo alle finalità dell'istituto;
- h) propone al Consiglio Comunale l'accettazione o il rifiuto di lasciti a favore della biblioteca;
- i) nomina i rappresentanti al Consiglio di Sistema e partecipa per mezzo loro all'elaborazione dei programmi culturali del sistema;
- l) stabilisce la durata dell'esclusione dalla biblioteca dell'utente che si sia reso responsabile di danneggiamenti gravi al materiale, e decide sugli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi confronti

ART. 10

Il sindaco o l'amministratore da lui delegato convoca l'assemblea degli utenti per la nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio di Biblioteca e, almeno una volta all'anno, per analizzare l'andamento della Biblioteca e le ipotesi di nuove iniziative .

ART. 11

La biblioteca dovrà rimanere aperta al pubblico almeno 6 ore settimanali, distribuite durante la settimana tenendo conto delle esigenze di tutte le categorie della popolazione.

ART. 12

L'accesso alla biblioteca e la fruizione dei suoi servizi sono liberi a tutti, fatte salve particolari cautele da osservarsi nella consultazione del materiale raro e di pregio, oltre ad un comportamento che non disturbi gli altri frequentatori.

Sono ammessi al prestito tutti i cittadini residenti e domiciliati nel Comune, che ne prestino domanda in apposito modulo e che abbiano effettuato il versamento della quota stabilita dall'amministrazione comunale; la domanda dovrà essere corredata da un documento di identità.

Per i minori di 14 anni dovrà altresì allegato un documento di assenso di un genitore o di chi ne fa le veci.

Sarà cura del **responsabile** ammettere al prestito anche cittadini non residenti o domiciliati nel comune di Lesa, previa documentazione atta ad assicurare la reperibilità della persona ammessa al prestito.

La tessera di iscrizione al prestito è strettamente personale.

ART. 13

Il materiale di consultazione, i periodici rilegati, o comunque destinati alla conservazione, il materiale raro e di pregio, i manoscritti ed eventuali fondi segnati dal **responsabile**, sentito il parere del Consiglio di Biblioteca sono esclusi dal prestito.

Sono ammesse deroghe a favore di enti dietro richiesta scritta specifica (ad es. per mostre o pubblicazioni).

ART. 14

Di regola non viene concesso in prestito più di un volume. In base a criteri di opportunità il *responsabile* ha la facoltà di derogare a questa regola.

ART. 15

La durata del prestito di regola è determinata in 15 giorni.
E' consentito il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere del termine, purché altre persone non abbiano fatto richiesta della stessa pubblicazione.

ART. 16

Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare diligentemente le opere avute in prestito, a non prestarle ad altro ed a restituirle entro la data di scadenza o anche prima, quando ne siano richiesti dal *responsabile*.

ART. 17

Il materiale della biblioteca deve essere usato con cura e diligenza. I lettori sono tenuti a segnalare gli eventuali guasti.
In caso di smarrimento o deterioramento il responsabile è tenuto ad acquistare una copia identica della pubblicazione, anche ricorrendo al mercato antiquario, oppure un esemplare di altra edizione, della stessa opera, di valore venale non inferiore.
Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume l'utente è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal *responsabile*

ART. 18

La biblioteca effettua il prestito esterno anche attraverso il centro rete di Borgomanero.

ART. 19

Per l'utilizzazione del materiale audiovisivo e delle relative attrezzature gli utenti sono tenuti a chiedere l'intervento del personale della biblioteca..

ART. 20

Di norma i ragazzi di età inferiore ai 14 anni consultano e prendono in prestito esclusivamente i volumi della serie ragazzi.

ART. 21

La riproduzione di materiale antico e di pregio va effettuata con debita cautela, tenuto conto anche del suo stato di conservazione. E' comunque escluso dalla duplicazione tutto il materiale che ne possa risultare danneggiato, in primo luogo i giornali rilegati.
Nei casi particolarmente delicati oppure qualora insorgano controversie deve essere sentito l'ufficio regionale competente.